



ORIGINALE

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Viale Duca degli Abruzzi – Palazzo di Città – tel. 0883659111 fax 0883654016

P.IVA e Cod.Fisc.: 00377420716 – www.comune.margheritadisavoia.bt.it

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 47

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014. Provvedimenti.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno otto del mese di settembre alle ore 10,20 in Margherita di Savoia, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria

Risultano	presente	assente		presente	assente
MARRANO Paolo (Sindaco)	X		BILARDI Francesco	X	
GALIOTTA Grazia	X		DAMATO Michele	X	
RONZINO Carlo	X		RUTIGLIANO Raffaele	X	
CRISTIANO Angela	X		CUSMAI Antonella		X
GIANNINO Salvatore	X		LODISPOTO Domenico	X	
LAMONACA Leonardo Rosario	X		SPERA Carmen	X	
BARRA Ilaria		X	PICCOLO Ruggiero	X	
IPPOLITO Vincenzo	X		GALANTE Francesco		X
RUSSO Monica	X				

Assume la presidenza Raffaele Rutigliano in qualità di Presidente del C.C., partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Giuseppe Borgia che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Il Presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto. La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica ai presenti che al punto n. 4 dell'ordine del giorno prot.n. 17474 del 3.9.2014 è iscritto l'argomento "Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014".

La relazione e gli interventi dei consiglieri sono da allegarsi a parte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31/07/2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2014 è ulteriormente differito al 30/09/2014;

VISTA la delibera G.C. 98 del 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato designato quale funzionario responsabile I.U.C. il dott. Michele MANCA Responsabile del Servizio Ragioneria;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30/07/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10 % dall'utilizzatore e del 90 % dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 42 comma 2 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 49 del regolamento comunale I.U.C. (TASI) il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2014 (€)
Illuminazione pubblica	788.771,63	
Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi	154.193,17	
Polizia Locale (Pubblica Sicurezza e Vigilanza)	543.379,66	
Manutenzione del verde	134.952,33	
Servizi cimiteriali	31.017,76	
Attività Culturali, Biblioteca, Manifestazione	117.196,66	

DATO ATTO che:

- che con delibera C.C. adottata in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile sono state determinate le aliquote I.M.U. per l'anno 2014, confermando quelle del 2013 nel seguente modo:

Descrizione aliquota IMU anno 2014	Aliquota
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	6,00
Aliquota di base altri immobili	10,60
Terreni agricoli	10,60
Aree fabbricabili	10,60
Immobili cat. D quota Stato	7,60
Immobili cat. D quota Comune	3,00

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'Imposta Municipale Propria inoltre non si applica all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; in caso di più unità immobiliari del soggetto passivo l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. All'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE, per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 2.9.2014 di proposta delle aliquote e della/e detrazione/i del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2014;

DATO ATTO CHE:

- Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- Così come stabilito dal decreto legge 24 aprile 2014, n.66 art.4, comma 12-quater, convertito in legge 89/2014, per quanto riguarda il versamento della 1^rata, solo per l'anno 2014, va effettuato entro il 16 ottobre 2014 per quei comuni che non hanno deliberato entro il 23/05/2014.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Tipologia TASI anno 2014	%	Detrazione Euro	Moltiplicatore
Abitazione principale (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)	0,50	100,00	100
Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)	0,50	100,00	100

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata	2,50	0,00	100
Abitazioni di proprietari di beni immobili residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata e sia l'unica unità immobiliare su tutto il territorio nazionale	2,50	0,00	100
Abitazione principale concessa in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale - D.L. 102 art. 2 bis del (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07)	2,50	0,00	100
La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	2,50	0,00	100
All' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	2,50	0,00	100
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) in cui il soggetto passivo sia titolare di un diritto reale , quale proprietario, usufruttuario, concessionario ecc.	0,50		100
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	0,80		100
Uffici e studi privati (cat. A10)	0,80		80
Immobili industriali e commerciali	0,80		65
Negozi e botteghe (cat. C01)	0,80		55
Aree fabbricabili	0,80		1
Istituti di credito ed assicurazioni	0,80		80
Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (D10) legge 147/2013 art.678	1,00		65
Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (cat.A,C02,C06,C07) legge 147/2013 art.678 Gli immobili occupati da soggetti diversi (affittuari,locatari ecc.) dai titolari del diritto reale sugli stessi, titolari di un'autonoma obbligazione tributaria sono tenuti al versamento della TASI nella misura del mentre i titolari del diritto reale sugli immobili sono tenuti al versamento della restante quota del tributo nella misura del	1,00		100

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale	2,50	0	2,50	6,00
Coop. edilizie/IACP	2,50	0	2,50	6,00
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili	2,50	0	2,50	6,00
Abitazioni di proprietari di beni immobili residenti all'estero	2,50	0	2,50	6,00
Abitazione principale concessa in	2,50	0	2,50	6,00

comodato d'uso a parenti in linea retta				
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) in cui il soggetto passivo sia titolare di un diritto reale, quale proprietario, usufruttuario, concessionario ecc.	2,50	0	2,50	6,00
All' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia	2,50	0	2,50	6,00
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	0,80	10,60	11,40	10,60
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	0,80	10,60	11,40	10,60
Uffici e studi privati (cat. A10)	0,80	10,60	11,40	10,60
Immobili industriali e commerciali	0,80	10,60	11,40	10,60
Negozi e botteghe (cat. C01)	0,80	10,60	11,40	10,60
Aree fabbricabili	0,80	10,60	11,40	10,60
Istituti di credito ed assicurazioni	0,80	10,60	11,40	10,60
Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (D10)	1,00	esenti	1,00	esenti
Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (cat. A, C02, C06, C07)	1,00	esenti	1,00	esenti

- l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il gettito stimato dal predetto incremento ammonta ad €. 414.928,05 ed è parzialmente destinato al finanziamento delle detrazioni sopra individuate, le quali comportano un costo complessivo stimato di €. 1.769.511,21 e consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad €. 414.928,05, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 23,10%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 414.928,05
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 1.769.511,21
Differenza (B-A)	€ 1.354.583,16
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	23,10 %

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti prot. n. 17416 del 3.9.2014;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio ragioneria in ordine della regolarità tecnico-contabile;

VISTO l'art.53 della legge n.388 del 23/12/2000 così come sostituito dall'art.27, c.8, della legge n.488/2001;

VISTO l'art.1, c.169, della legge n.296 del 27/12/2006;

Con la seguente votazione resa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano:

Presenti n. 14 Favorevoli n. 9 Astenuti n. // Contrari n. 5 (Lodispoto-Piccolo-Ippolito-Lamonaca-Galiotta)

DELIBERA

- Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- Di approvare per l'anno 2014 le suindicate aliquote, come da prospetto allegato, del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- Di approvare altresì le detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014;
- Di stabilire che l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- Di stabilire che il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, o se in unica rata entro il 16 giugno;

Così come stabilito dal decreto legge 24 aprile 2014, n.66 art.4, comma 12-quater, convertito in legge 89/2014, per quanto riguarda il versamento della 1^rata, solo per l'anno 2014, va effettuato entro il 16 ottobre 2014 per quei comuni che non hanno deliberato entro il 23/05/2014.

a) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

i. *il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 è interamente/parzialmente destinato al finanziamento delle detrazioni previste in favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;*

ii. il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 23,10 %;

b) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

c) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo termini e modalità indicate dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- di incaricare il responsabile del servizio ragioneria di adottare tutti gli atti successivi e consequenziali alla presente, compreso la pubblicazione della presente deliberazione;

- di stabilire che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 la gestione e la responsabilità del procedimento viene assegnata al responsabile del servizio ragioneria, il quale provvederà all'adozione degli atti gestionali di propria competenza, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti norme;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere

Con la seguente votazione resa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano:

Presenti n. 14 Favorevoli n. 9 Astenuti n. // Contrari n. 5 (Lodispoto-Piccolo-Ippolito-Lamonaca-Galiotta)


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs.n. 267/2000.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che è letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Raffaele Rutigliano



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giuseppe Borgia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 9 SET. 2014 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li 9 SET 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giuseppe BORGIA



Prospetto aliquote TASI anno 2014

Tipologia	%	Detrazione Euro	Moltiplicatore
Abitazione principale (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)	2,50	60,00	160
Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)	2,50	60,00	160
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata	2,50	60,00	160
Abitazioni di proprietari di beni immobili residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata e sia l'unica unità immobiliare su tutto il territorio nazionale	2,50	60,00	160
Abitazione principale concessa in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale - D.L. 102 art. 2 bis del (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07)	2,50	60,00	160
La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	2,50	60,00	160
All' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	2,50	60,00	160
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) in cui il soggetto passivo sia titolare di un diritto reale , quale proprietario, usufruttuario, concessionario ecc.	0,80		160
Gli immobili occupati da soggetti diversi (affittuari, locatari ecc.) dai titolari del diritto reale sugli stessi, titolari di un'autonoma obbligazione tributaria sono tenuti al versamento della TASI nella misura del .. mentre i titolari del diritto reale sugli immobili sono tenuti al versamento della restante quota del tributo nella misura del	10% dello 0,80 90% dello 0,80		160
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	0,80		140
Uffici e studi privati (cat. A10)	0,80		80
Immobili industriali e commerciali	0,80		65
Vegozi e botteghe (cat. C01)	0,80		55
Aree fabbricabili	0,80		1
stituti di credito ed assicurazioni	0,80		80
abbr. rurali strumentali all'attività agricola (D10) legge 147/2013 art.678	1,00		65

02 SET. 2014
 IL RESPONSABILE
 DEI SERVIZI FINANZIARI
 Dr. Michele Manca